Firmato Da: CARUSO FRANCESCA PAOLA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 3e71f57e8479527 9f92cf8b0d972068b - Firmato Da: STELLA GISELDA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 162f69

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PAOLA

Prima Sezione Civile

Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale

In funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Giselda Stella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1464 del R.G. per l'anno 2017 ,
avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza resa su impugnativa licenziamento rito c.d. Fornero
promossa

DA

CONSORZIO [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocato [redacted]

OPPONENTE

CONTRO

[redacted], con l'avv. [redacted]

OPPOSTO

provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, qui da intendersi riprodotte.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 18.10.2017 il Consorzio in epigrafe ha proposto opposizione all'ordinanza di accoglimento dell'impugnativa proposta ex art. 1 comma 47 L.92/12 dal dott. [redacted] avverso la risoluzione

anticipata del suo contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell'ente, in qualità di dirigente.

L'opposto si è costituito e ha resistito al ricorso, eccependone la tardività avuto riguardo alla data del suo deposito nel fascicolo informatico iscritto al n. RG 1464/17, l'inammissibilità per mancanza della procura alle liti – riferendosi quella in atti alla sola fase sommaria del giudizio - e la sua infondatezza nel merito, su cui diffusamente argomentava.

Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 9.1.2018 la causa è stata discussa oralmente e, all'esito, è stata trattenuta in decisione.

Reputa il giudice che le eccezioni preliminari siano infondate.

Argomentando dalla pronuncia della Suprema Corte n.14788/2016, che ha valorizzato l'unicità del grado di giudizio nel rito c.d. Fornero, implicante una valutazione unitaria delle due fasi in cui si articola, deve ritenersi valido – ai fini della tempestività dell'impugnativa - il deposito telematico del ricorso in opposizione erroneamente eseguito nel fascicolo informatico relativo alla fase sommaria, integrante una mera irregolarità emendabile senza che ne derivi a carico della parte alcuna decadenza, per avere l'atto raggiunto comunque il suo scopo (cfr. Cass. SSUU sent. n. 7665/2016) e non risultando violati, per altro verso, il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, in presenza di una sua immediata visibilità alla controparte conseguente all'accettazione da parte della Cancelleria.

Per le stesse ragioni la procura alle liti, rilasciata per la difesa tecnica del Consorzio convenuto nella "causa" introdotta dal dott. [redacted], deve intendersi riferita al primo grado di giudizio unitariamente considerato, nonostante l'indicazione, nel corpo dell'atto, del numero di iscrizione nel registro generale relativo alla fase sommaria.

Nel merito, tuttavia, l'opposizione è infondata.

Come già argomentato nell'ordinanza conclusiva della fase sommaria, la domanda subordinata di tutela risarcitoria, in quanto fondata sui fatti costitutivi dell'impugnativa di licenziamento, dev'essere regolata secondo il rito speciale di cui alla L. n. 92 del 2012.

Firmato Da: CARUSO FRANCESCA PAOLA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 3e71f57e84795279f92cf8b0d972068b - Firmato Da: STELLA GISELDA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 162f69

L'art.1, comma 48 della legge citata dispone infatti che "con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo (e cioè quelle aventi ad "oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate L. n. 300 del 1970, art. 18 e successive modificazioni"), salvo che siano fondate su identici fatti costitutivi".

La Suprema Corte ha chiarito che "al fine di delimitare il confine tra le domande 'diverse' che non possono essere proposte con il ricorso al nuovo rito e quelle che, pur 'diverse' rispetto ad una impugnativa di licenziamento nell'ambito di applicazione dell'art. 18, invece possono essere comunque trattate in una controversia siffatta, non è necessaria una assoluta identità di tutti i fatti costitutivi delle diverse domande azionate, ma è da ritenersi sufficiente una sovrapposizione quanto meno parziale con i fatti costitutivi dell'impugnativa di licenziamento, coincidenza qualificata dalla circostanza che si tratti di pretese che dalla vicenda estintiva del rapporto di lavoro traggano presupposto" (Cass. n.12094/2016, già citata).

D'altro canto, il Giudice di legittimità aveva già affermato a sezioni unite che "fatti costitutivi... dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo" (sent. n. 141/2006).

Parte opponente non ha svolto censure idonee a superare gli argomenti spesi dalla Suprema Corte a sostegno della scelta del rito, limitandosi a contestarne gli approdi.

Merita altresì di essere confermata la valutazione di illegittimità del recesso espressa all'esito della fase sommaria del giudizio.

La motivazione dichiarata nelle delibere in questione ruota intorno al perno dell'avvicendamento nella governance consortile, cui l'incarico del Dott. Ruggiero dovrebbe rapportarsi secondo la regola del "*simul stabunt, simul cadent*".

Il richiamo al brocardo latino non è pertinente, sia che lo si concepisca come atecnico riferimento al sistema delle spoglie, sia che lo si declini nel significato di "presupposizione", ovvero di condizione inespressa implicitamente apposta al contratto.

Firmato Da: CARUSO FRANCESCA PAOLA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 3e71f57e84795279f92cf8b0d972068b - Firmato Da: STELLA GISELDA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 162f69

Sotto il primo profilo, la stessa parte convenuta ha riconosciuto in sede di discussione della causa che non ricorrono gli elementi normativamente prescritti per l'operatività del meccanismo dello spoils system di cui alle leggi n.145/2002 e n.286/2006.

L'art. 6 della legge n.145/2002 si riferisce infatti alle "nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura".

L'art. 2, comma 161 d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, conv., con mod., in legge 24 novembre 2006 n. 286, prevede invece che gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 prima del 17 maggio 2006, « cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore » dello stesso d.l. n. 262, cit..

E' evidente che nessuna delle norme richiamate si attaglia al caso di specie.

Neppure risulta applicabile alla vicenda in esame l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), che prevede una sorta di spoils system regionale. La disposizione riguarda le nomine degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione o negli organi equiparati di un'ampia serie di enti - pubblici o privati, controllati o partecipati dalla Regione - conferite, rinnovate «o comunque rese operative», anche di intesa o di concerto con altre autorità o previa selezione, dagli organi di indirizzo politico regionale. Essa prevede che se tali nomine sono effettuate nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione, ed anche successivamente a tale data, fino all'insediamento di questi ultimi, i titolari decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto.

La disposizione in esame è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla recente sent. n.269/2016 della Corte Costituzionale, in relazione alla figura del Presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra SpA.

Firmato Da: CARUSO FRANCESCA PAOLA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 3e71f57e8479527 9f92cf8b0d972068b - Firmato Da: STELLA GISELDA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 162f69

Le argomentazioni svolte dal giudice delle leggi rilevano anche ai fini del presente giudizio: "Più volte (sentenze n. 228 del 2011, n. 224 del 2010, n. 390 e n. 351 del 2008, n. 104 e 103 del 2007), e in un caso anche con espresso riferimento alla stessa disposizione regionale oggi in esame (sentenza n. 34 del 2010), questa Corte ha affermato l'incompatibilità con l'art. 97 Cost. di disposizioni di legge che prevedano meccanismi di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare e non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest'ultimo, quando tali meccanismi siano riferiti non al personale addetto ad uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo (sentenza n. 304 del 2010), oppure a figure apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici dell'organo nominante, ma ai titolari di incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di funzioni amministrative di attuazione dell'indirizzo politico, anche quando tali incarichi siano conferiti a soggetti esterni (sentenze n. 246 del 2011, n. 81 del 2010 e n. 161 del 2008). In applicazione di tali principi, è stata così affermata, in particolare, l'illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che prevedevano la decadenza automatica dei direttori generali delle aziende sanitarie locali (sentenze n. 27 del 2014, n. 152 del 2013, n. 228 del 2011, n. 104 del 2007), o anche di altri enti regionali (sentenze n. 20 del 2016 e, ancora, n. 34 del 2010), sul presupposto che essi costituiscono figure tecnico-professionali *incaricate non già del compito di collaborare direttamente al processo di formazione dell'indirizzo politico*, ma di perseguire gli obiettivi definiti dagli atti di pianificazione e indirizzo degli organi di governo della Regione. Nel giudicare illegittima la decadenza automatica di tali figure a seguito del rinnovo degli organi di indirizzo politico regionale, questa Corte ha dato rilievo al fatto che «le relative nomine richiedano il rispetto di specifici requisiti di professionalità, che le loro funzioni abbiano in prevalenza carattere tecnico-gestionale, e *che i loro rapporti istituzionali con gli organi politici della Regione non siano diretti, bensì mediati da una molteplicità di livelli intermedi*» (sentenza n. 20 del 2016)".

Firmato Da: CARUSO FRANCESCA PAOLA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 3e71f57e8479527 9f92cf8b0d972068b - Firmato Da: STELLA GISELDA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 162f69

In primo luogo, è quanto meno dubbio che il Consorzio convenuto possa rientrare nel novero di quelle società «controllate o partecipate» in relazione alle quali la disposizione censurata nel giudizio a quo prevede la decadenza automatica degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale.

In secondo luogo, il meccanismo di decadenza automatica è sempre collegato all'avvicendarsi degli organi di indirizzo politico regionale e non di figure mediane che ne siano soltanto espressione (quali gli organi consortili).

Da ultimo e in via assorbente, il Consorzio convenuto esercita funzioni di attuazione delle politiche regionali di difesa del suolo, risanamento delle acque, fruizione e gestione del patrimonio idrico, talché il suo Direttore Generale è certamente qualificabile alla stregua di una "figura tecnico-professionale incaricata non già del compito di collaborare direttamente al processo di formazione dell'indirizzo politico, ma di perseguire gli obiettivi definiti dagli atti di pianificazione e indirizzo degli organi di governo della Regione".

Sotto il secondo dei profili prospettati dall'ente convenuto, è sufficiente ricordare che le ipotesi di ammissibilità della cessazione del rapporto di lavoro subordinato sono tipiche, e tra esse non figura la condizione, espressa o inespressa che sia.

Prescindendo dalle considerazioni che precedono, non risulta neppure configurabile una condizione inespressa in relazione ad un contratto la cui cessazione risulta ancorata, per accordo delle parti, alla scadenza di un termine finale.

Risulta altresì corretta la quantificazione, in via equitativa, del danno in funzione delle mensilità maturate e maturande fino alla scadenza del contratto (cfr. Cass. n.11692/2005 e n. 6439/1995), la cui concreta determinazione non è stata oggetto di specifica contestazione, talché l'ente convenuto dev'essere condannato al pagamento a favore del ricorrente della somma di €120.175,53.

Deve precisarsi che per aliunde perceptum, secondo il pacifico orientamento del giudice di legittimità, non può intendersi un qualsiasi reddito di lavoro percepito dopo il licenziamento, ma solo quei redditi percepiti dal lavoratore

Firmato Da: CARUSO FRANCESCA PAOLA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 3e71f57e8479527f92cf8b0d972068b - Firmato Da: STELLA GISELDA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 162f69

mettendo a frutto la medesima capacità di lavoro "liberata" dal licenziamento in un'occupazione che sia equivalente a quella in precedenza svolta. E' infatti necessario che il lavoro eseguito non sia concretamente compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento (cfr. Cass. sent. n.3319/1995).

Nel caso di specie, è pacifico che dopo il recesso datoriale l'unica attività lavorativa svolta dal dott. [redacted] è stata quella, di natura autonoma, che egli svolgeva – su espressa autorizzazione dell'ente datoriale – anche nel corso del rapporto di lavoro subordinato per cui è causa, rispetto al quale può pertanto escludersi, all'evidenza, una valutazione di incompatibilità. Il reddito ricavato dall'attività libero-professionale dell'opposto non integra, pertanto, *aliunde perceptum* di cui possa tenersi conto ai fini della determinazione del risarcimento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, non rinvenendosi tuttavia in atti gli estremi per una responsabilità aggravata dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la quale presuppone il carattere totale della soccombenza, non configurabile nel caso di specie per effetto del mancato accoglimento della originaria domanda di reintegra svolta dall'odierno opposto

PQM

Rigetta il ricorso in opposizione e condanna l'ente opponente al pagamento delle spese di lite a favore del dott. [redacted] che liquida in €5.200 per onorari di avvocato, oltre al 15% rimb. forf., CA e IVA.

Così deciso in Paola il 12.1.2018

La giudice
Giselda Stella

Firmato Da: CARUSO FRANCESCA PAOLA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 3e71f57e84795279f92cf8b0d972068b - Firmato Da: STELLA GISELDA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 162f69